

	PROVINCIA DI FERRARA	
	Rif Prot.n.	
	DISCIPLINARE di incarico professionale per il SERVIZIO DI INGEGNERIA	
	CONCERNENTE LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA e il SERVIZIO DI	
	ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DELL'	
	INTERVENTO DI RESTAURO STATICO FUNZIONALE DEL PONTE DENOMINATO "PONTE	
	GARDA ALTO" SP38 SITUATO AL KM 5+580 NEL COMUNE DI ARGENTA (FE) CUP	
	J97H20001100003 CIG BBFEF01E8C.	
	Scrittura privata sottoscritta con firme digitali (D.Lgs 82/05).	
	Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra:	
	PROVINCIA DI FERRARA (c.f. 00334500386) rappresentata, ai sensi dell'articolo 107	
	del D.Lgs 267/00, dal suo Dirigente Dott. Andrea Aragusta, dirigente del Settore IV	
	Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del	
	dirigente del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità in forza	
	del Decreto del Presidente n. 54 del 26/03/2026, che agisce in esecuzione della	
	determinazione n. _____ del _____, e	
	SILGEO S.A.S DI SILEO MARIANTONIETTA & C. (C.Fisc./P.IVA: 01353780388) con sede	
	legale in Via della Paglia n. 26 a Ferrara.	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO	
	Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne la redazione della relazione	
	geologica e l'esecuzione di indagini geologiche, finalizzati alla progettazione	
	dell'intervento di RESTAURO STATICO FUNZIONALE DEL PONTE DENOMINATO	
	"PONTE GARDA ALTO" SP38 SITUATO AL KM 5+580 NEL COMUNE DI ARGENTA (FE)	
	CUP J97H20001100003 CIG BBFEF01E8C.	
	1	

ART. 6 – ONORARIO

Il compenso per il SERVIZIO DI INGEGNERIA CONCERNENTE LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA è di € 5.754,08 oltre I.V.A. 22% così per complessivi € 7.019,98 e il compenso per il SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE è di € 2.264,01 oltre I.V.A. 22% così per complessivi € 2.762,09;

ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ONORARIO

Il servizio professionale di redazione della relazione geologica avrà inizio dalla data di conclusione delle indagini geologiche, in quanto la relazione geologica verrà redatta a valle dello svolgimento delle indagini stesse. Sono stabiliti i seguenti termini:

A. Per lo svolgimento della redazione della relazione geologica si prevedono 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di conclusione delle indagini geologiche.

B. Per la realizzazione delle indagini geologiche si prevedono 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e previa autorizzazione ad accedere alle aree di cantiere da parte del Direttore Lavori sentito il RUP.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di arrivo di regolare fattura presso l'Ente. Le fatture dovranno essere emesse munite degli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) indicati in epigrafe. Codice Provincia di Ferrara per fatturazione elettronica: UFWK05.

ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria.

	comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto	
	ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;	
	- mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione	
	delle attività di cui al presente disciplinare;	
	- assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente	
	descritte nel presente disciplinare;	
	- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del	
	servizio così come è previsto nell'art. 1176 del Codice Civile.	
	L'Amministrazione s'impegna a:	
	- garantire l'accesso ai luoghi per rilievi ed accertamenti tutte le volte che sia ritenuto	
	necessario nei normali giorni e orari lavorativi, avendo cura di non interferire con il	
	traffico stradale;	
	ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del contratto	
	saranno da eseguire tutte a cura dell'incaricato in ragione delle specifiche	
	caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura e	
	della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere	
	e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e	
	sicurezza dei lavoratori.	
	Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119,	
	comma 3, del Codice. E' vietata la cessione anche parziale del contratto d'appalto.	
	Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è	
	considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto	
	contraente.	
	ART. 12 – INTERRUZIONE DELL'INCARICO E PENALI	

	Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo	
	l'Amministrazione ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si	
	intenderà concluso, senza la possibilità di opposizione o reclamo.	
	Il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini fissati per l'espletamento	
	dell'incarico.	
	Nessuna interruzione, variazione, sospensione o modifica delle prestazioni previste	
	può essere eseguita se non risulti da atto scritto del responsabile del procedimento;	
	in difetto il soggetto incaricato, oltre all'applicazione delle penali previste dal	
	presente disciplinare, risponderà di qualsiasi danno arrecato alla Provincia. In ogni	
	caso qualunque variazione, modifica o sospensione, per qualsiasi causa, anche di	
	forza maggiore che interessi l'incarico deve essere comunicata tempestivamente per	
	iscritto al responsabile del procedimento, per l'adozione degli opportuni correttivi.	
	Il ritardo nell'espletamento dell'incarico comporta una penale pari all'uno per mille	
	dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo. Le penali non escludono la	
	responsabilità del soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla	
	Provincia. Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo complessivo	
	del corrispettivo contrattuale l'Amministrazione ha facoltà di risolvere	
	anticipatamente il contratto.	
	ART. 13 – VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE	
	Qualora l'importo delle opere cui si riferisce l'incarico subisca una variazione rispetto	
	all'importo aggiudicato, si potrà applicare l'art 120 del D. Lgs. 36/2023.	
	ART. 14 – SPESE	
	La presente scrittura privata avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette	
	all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett.	
	b) Parte II della Tariffa di cui al DPR 26/4/1986 n. 131 ed è esente da bollo ai sensi	

dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 – PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti della Provincia di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'incaricato per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti eventualmente percepiti e accertati.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Ferrara, da ultimo adottato con decreto del Presidente n. 167 del 24/12/2025, l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta, previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non materialmente allegati, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Statuto e Regolamenti".

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ferrara. È escluso il giudizio arbitrale.

ART. 18 - CONSULENTI SPECIALISTICI

L'incaricato potrà avvalersi di consulenti di sua fiducia, senza per questo poter

coinvolti in una procedura di acquisto di beni e servizi e gestione del relativo contratto”, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente disciplinare.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'Allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi

ART. 20 - EVENTUALI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

Sulla home page del sito istituzionale della Provincia di Ferrara, alla sezione dei servizi on line, sono disponibili le indicazioni ed i moduli per la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente di eventuali condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza durante o in occasione dell'espletamento dell'attività oggetto dell'incarico.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in forma digitale dalle

Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

IL DIRIGENTE della Provincia di Ferrara

(Dott. Andrea Aragusta)

sottoscritto con firma digitale

IL RAPPRESENTANTE LEGALE della società SILGEO S.A.S

(Mariantonietta Sileo)

sottoscritto con firma digitale